



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Firenze, 28 Novembre 2017



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

“Disposizioni in merito all’Istituto degli Innocenti di Firenze. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza)”.

D’iniziativa dei Consiglieri:

STEFANO	SCARABELLI	<i>[Signature]</i>
NICOLA	CIOLINI	<i>[Signature]</i>
ILARIA	GIOVANNETTI	<i>[Signature]</i>
FIAMMETTA	CAPIROSSI	<i>[Signature]</i>
GIACOMO	BUGLIANI	<i>[Signature]</i>
STEFANO	BARCELLI	<i>[Signature]</i>
ANTONIO	MAZZEO	<i>[Signature]</i>

Proposta di legge regionale

Disposizioni in merito all'Istituto degli Innocenti di Firenze. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza).

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Sostituzione del titolo della l.r. 31/2000.

Art. 2 – Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2000.

Art. 3 – Ambiti di collaborazione e forme di intervento. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2000.

Art. 4 – Centro regionale di documentazione per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 31/2000.

Art. 5 – Programmazione, attuazione e finanziamento delle funzioni e delle attività. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 31/2000.

Art. 6 – Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 31/2000.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza).

Vista la legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze"),

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, gli articoli 15, 52 e 53;

Considerato quanto segue:

1. L'Istituto degli Innocenti di Firenze è una storica istituzione, che da oltre 600 anni opera a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
2. L'Istituto, già IPAB ai sensi della legge n. 6972 del 17 luglio 1890 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), è attualmente un'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP), ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 3 agosto 2004 n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze"), e si colloca pertanto nel sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali ed educativi, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
3. La legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza) disciplina i rapporti di collaborazione tra la Regione e l'Istituto, attribuendo a quest'ultimo l'esercizio di compiti inerenti: la documentazione, l'informazione, l'analisi, l'innovazione e la sperimentazione delle politiche d'intervento rivolte all'infanzia e all'adolescenza, dell'organizzazione dei relativi servizi, dei profili professionali degli operatori e dei relativi percorsi di formazione e aggiornamento professionale;
4. In coerenza con l'attività svolta dall'Istituto, è necessario aggiornare la suddetta legge regionale, inserendo il riferimento alla tutela delle famiglie e valorizzando la funzione di supporto tecnico scientifico;
5. È opportuno inoltre confermare la partecipazione dell'Istituto degli Innocenti alla realizzazione ed alla gestione del sistema informativo sociale regionale, di cui all'articolo 41 della l.r. 41/2005, al fine di rendere fruibili i dati e le informazioni necessari alla programmazione regionale e territoriale ed alla valutazione di impatto e di esito delle politiche e degli interventi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie;
6. Al fine di garantire la continuità della partecipazione dell'Istituto degli Innocenti all'attuazione delle politiche regionali, è opportuno altresì disciplinare la programmazione delle attività dello stesso, attraverso la predisposizione di un Piano annuale di attività, da trasmettere alle Direzioni regionali competenti e determinandone parimenti le modalità di finanziamento;

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione del titolo della l.r. 31/2000

1. Il titolo della l.r. 31/2000 “Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza”, è sostituito dal seguente: “Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia, all'adolescenza ed alle famiglie”.

Art. 2

Oggetto della legge.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2000, le parole: “per l'infanzia e per l'adolescenza” sono sostituite dalle seguenti: “per l'infanzia, per l'adolescenza e per le famiglie”.

Art. 3

Ambiti di collaborazione e forme di intervento.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 31/2000, le parole: “l'esercizio di compiti inerenti la documentazione” sono sostituite dalle seguenti: “l'esercizio di funzioni inerenti il supporto tecnico scientifico, la documentazione” e le parole: “rivolte all'infanzia e all'adolescenza” sono sostituite dalle seguenti: “rivolte all'infanzia, all'adolescenza ed alle famiglie”.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 31/2000, le parole: “Ai fini di cui al comma 1, all'Istituto sono affidati compiti relativi:”, sono sostituite dalle seguenti: “Le funzioni di cui al comma 1 sono relative:” e dopo le parole: “(Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia)”, sono inserite le seguenti: “nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);”.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 31/2000 è sostituita dalla seguente: “b) al funzionamento del Centro regionale di documentazione per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie di cui all'articolo 2 bis.”.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 31/2000 è inserito il seguente: “2 bis. L'Istituto contribuisce altresì alla realizzazione del sistema informativo sociale regionale previsto dall'articolo 41 della l.r. 41/2005, provvedendo ad elaborare, analizzare e rendere fruibili i dati e le informazioni necessari alla programmazione regionale e territoriale ed alla valutazione di impatto e di esito delle politiche e degli interventi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie.”.

5. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 31/2000 è soppresso.

Art. 4

Centro regionale di documentazione per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie.
Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 31/2000

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 31/2000 è inserito il seguente:

“Art 2 bis

Centro regionale di documentazione per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie

1. Il Centro regionale di documentazione per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, assicura:

- a) il monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
- b) la raccolta, la selezione e la diffusione di documenti relativi a programmi ed esperienze rivolti alla promozione e al sostegno della condizione dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie;
- c) la documentazione, l'analisi e la valutazione dell'evoluzione tecnico scientifica a livello nazionale e internazionale, allo scopo di selezionare e proporre l'introduzione di metodologie innovative di intervento e la sperimentazione applicativa delle migliori pratiche;
- d) la documentazione e l'analisi dello sviluppo delle figure professionali, dei *curricula* formativi e dei contenuti professionali dell'attività degli operatori al fine di proporre specifici programmi e progetti di formazione e aggiornamento professionale;
- e) il supporto tecnico e scientifico alle competenti strutture regionali, agli enti locali, nonché alle zone-distretto od alle società della salute, ove costituite, per l'attuazione delle politiche e degli interventi e per la qualificazione e la diffusione dei servizi dedicati all'infanzia, all'adolescenza ed alle famiglie.”.

Art. 5

Programmazione, attuazione e finanziamento delle funzioni e delle attività.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 31/2000

1. L'articolo 3 della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Programmazione, attuazione e finanziamento delle funzioni e delle attività

1. Al fine di garantire la continuità della partecipazione dell'Istituto degli Innocenti all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia, all'adolescenza ed alle famiglie, in coerenza con l'articolo 2, nonché nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 32 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".), è prevista la redazione e la trasmissione alle competenti Direzioni regionali di un Piano annuale di attività da finanziare con le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 4.

2. La Regione e l'Istituto degli Innocenti individuano eventuali ulteriori attività di comune interesse attraverso la stipula di accordi di collaborazione, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008). I medesimi atti determinano ed individuano, nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, le relative risorse, nonché le condizioni e le modalità per la loro erogazione.

3. L'Istituto degli Innocenti, in coerenza con le funzioni di cui all'articolo 2, presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con il rendiconto delle spese sostenute allegando una valutazione di efficacia e di efficienza sui risultati raggiunti.”

Art. 6

Norma finanziaria.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 31/2000

1. L'articolo 4 della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, stimati complessivamente in euro 970.000,00, si fa fronte per ciascuna annualità 2018 e 2019:

- a) con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “spese correnti” del bilancio di previsione 2017/2019 per euro 750.000,00;
- b) con gli stanziamenti della Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 04 “Istruzione universitaria”, Titolo 1 “spese correnti” del bilancio di previsione 2017/2019 per euro 220.000,00.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

RELAZIONE

La proposta di legge in oggetto intende modificare la legge regionale n. 31 del 2000, per valorizzare la disciplina della partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno in favore dell'infanzia e dell'adolescenza e delle famiglie.

In particolare con l'**articolo 1** della presente proposta di legge si sostituisce il titolo della legge.

Con l'**articolo 2** viene modificato l'oggetto della legge mediante l'inserimento del riferimento alla promozione e al sostegno delle famiglie, oltre che al tradizionale impegno in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, in coerenza con la legge regionale n. 41 del 2005 ed in particolare con l'articolo 15, che valorizza il ruolo delle famiglie all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-educativi, e con gli articoli 52 e 53 che individuano rispettivamente, all'interno del sistema integrato, gli interventi afferenti le politiche regionali a favore delle famiglie e dei minori.

Con l'**articolo 3** della presente proposta, viene aggiunta, tra le funzioni inerenti l'ambito di collaborazione con la Regione, il supporto tecnico e scientifico. Viene altresì aggiornata la normativa richiamata dalla legge e viene inserita una disposizione che conferma il contributo da parte dell'Istituto alla realizzazione del sistema informativo sociale regionale di cui all'articolo 41 della l.r. 41/2005.

Con l'**articolo 4** della Pdl viene inserito nella l.r. 31/2000 un articolo dedicato al già istituito "Centro regionale di documentazione per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie" disciplinandone in modo compiuto le funzioni e l'attività.

Con l'**articolo 5** viene modificato il sistema di programmazione, di attuazione e di finanziamento delle funzioni e delle attività dell'Istituto, prevedendo la redazione di un Piano annuale di attività, da trasmettere alle competenti Direzioni regionali. Per quanto concerne le altre attività di comune interesse, queste ultime sono individuate e previste in specifici accordi di collaborazione, nei quali vengono determinate ed individuate, nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, le relative risorse, nonché condizioni e modalità per la loro erogazione, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008).

Con l'**articolo 6**, infine, viene disposta la norma finanziaria, con riferimento al Piano annuale delle attività per le annualità 2018 e 2019.

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE

Testo vigente	Testo coordinato
<p>Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza</p>	<p>Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia, e all'adolescenza ed alle famiglie</p>
<p style="text-align: center;">Art 1 (Oggetto della legge)</p> <p>1. La presente legge, nel quadro delle politiche di promozione e di sostegno dei servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, determina i rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Istituto degli Innocenti di Firenze e disciplina gli ambiti e le modalità della partecipazione dell'Istituto alla programmazione e alla realizzazione delle attività finalizzate all'attuazione di tali politiche come previste dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).</p>	<p style="text-align: center;">Art 1 (Oggetto della legge)</p> <p>1. La presente legge, nel quadro delle politiche di promozione e di sostegno dei servizi per l'infanzia, e per l'adolescenza e per le famiglie, determina i rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Istituto degli Innocenti di Firenze e disciplina gli ambiti e le modalità della partecipazione dell'Istituto alla programmazione e alla realizzazione delle attività finalizzate all'attuazione di tali politiche come previste dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).</p>
<p style="text-align: center;">Art 2 (Ambiti di collaborazione e forme di intervento)</p> <p>1. La Regione si avvale dell'Istituto degli Innocenti per la realizzazione di attività e per l'esercizio di compiti inerenti la documentazione, l'informazione, l'analisi, l'innovazione e la sperimentazione delle politiche d'intervento rivolte all'infanzia e all'adolescenza, dell'organizzazione dei relativi servizi, dei profili professionali degli operatori e dei relativi percorsi di formazione e aggiornamento professionale.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, all'Istituto sono affidati compiti relativi:</p> <p>a) all'organizzazione e allo svolgimento, nel quadro delle funzioni dell'osservatorio sociale regionale, di cui all'articolo 40 della L.R. n. 41/2005, delle attività di osservazione, raccolta</p>	<p style="text-align: center;">Art 2 (Ambiti di collaborazione e forme di intervento)</p> <p>1. La Regione si avvale dell'Istituto degli Innocenti per la realizzazione di attività e per l'esercizio di funzioni inerenti il supporto tecnico e scientifico, la documentazione, l'informazione, l'analisi, l'innovazione e la sperimentazione delle politiche d'intervento rivolte all'infanzia, e all'adolescenza ed alle famiglie, dell'organizzazione dei relativi servizi, dei profili professionali degli operatori e dei relativi percorsi di formazione e aggiornamento professionale.</p> <p>2. Le funzioni di cui al comma 1 sono relative:</p> <p>a) all'organizzazione e allo svolgimento, nel quadro delle funzioni dell'osservatorio sociale regionale, di cui all'articolo 40 della l.r. 41/2005, delle attività di osservazione, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni, studio e analisi</p>

Testo vigente	Testo coordinato
<p>ed elaborazione di dati e informazioni, studio e analisi della condizione di vita dei minori e inerenti le problematiche dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie, ivi comprese quelle previste dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);</p> <p>b) all'attivazione e al funzionamento di un centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato ad assicurare tra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza; 2) la raccolta, la selezione e la diffusione di documentazione relativa a programmi ed esperienze rivolti alla promozione e al sostegno della condizione dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie; 3) la documentazione, l'analisi e la valutazione dell'evoluzione tecnico scientifica a livello nazionale e internazionale, allo scopo di selezionare e proporre l'introduzione di metodologie innovative di intervento e la sperimentazione applicativa delle migliori pratiche; 4) la documentazione e l'analisi dello sviluppo delle figure professionali, dei curricula formativi e dei contenuti professionali dell'attività degli operatori al fine di proporre specifici programmi e progetti di formazione e aggiornamento professionale. <p>3. L'Istituto degli Innocenti, in concomitanza con gli aggiornamenti degli atti di programmazione di cui all'art. 3 e relativamente ai compiti affidati ai sensi del comma 2, presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con il rendiconto delle spese sostenute allegando una valutazione di efficacia ed efficienza sui risultati raggiunti.</p>	<p>della condizione di vita dei minori e inerenti le problematiche dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie, ivi comprese quelle previste dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);</p> <p>b) al funzionamento del Centro regionale di documentazione per l'infanzia, e l'adolescenza e le famiglie di cui all'articolo 2 bis.</p> <p>2 bis. L'Istituto contribuisce altresì alla realizzazione del sistema informativo sociale regionale previsto dall'articolo 41 della l.r. 41/2005, provvedendo ad elaborare, analizzare e rendere fruibili i dati e le informazioni necessari alla programmazione regionale e territoriale ed alla valutazione di impatto e di esito delle politiche e degli interventi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie.</p>
	<p style="text-align: center;">Art 2 bis</p> <p style="text-align: center;">Centro regionale di documentazione per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie</p> <p>1. Il Centro regionale di documentazione per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie, in attuazione delle disposizioni contenute nell'arti-</p>

Testo vigente	Testo coordinato
	<p>colo 2, assicura:</p> <p>a) il monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza;</p> <p>b) la raccolta, la selezione e la diffusione di documenti relativi a programmi ed esperienze rivolti alla promozione e al sostegno della condizione dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie;</p> <p>c) la documentazione, l'analisi e la valutazione dell'evoluzione tecnico scientifica a livello nazionale e internazionale, allo scopo di selezionare e proporre l'introduzione di metodologie innovative di intervento e la sperimentazione applicativa delle migliori pratiche;</p> <p>d) la documentazione e l'analisi dello sviluppo delle figure professionali, dei <i>curricula</i> formativi e dei contenuti professionali dell'attività degli operatori al fine di proporre specifici programmi e progetti di formazione e aggiornamento professionale;</p> <p>e) il supporto tecnico e scientifico alle competenti strutture regionali, agli enti locali, nonché alle zone-distretto od alle società della salute, ove costituite, per l'attuazione delle politiche e degli interventi e per la qualificazione e la diffusione dei servizi dedicati all'infanzia, all'adolescenza ed alle famiglie.</p>
<p style="text-align: center;">Art 3</p> <p style="text-align: center;">(Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività)</p> <p>1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse attraverso la stipula di accordi di collaborazione, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008). I medesimi atti determinano ed individuano, nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, le relative risorse, nonché le condizioni e le modalità per la loro erogazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art 3</p> <p style="text-align: center;">(Programmazione, attuazione e finanziamento delle funzioni e delle attività)</p> <p>1. Al fine di garantire la continuità della partecipazione dell'Istituto degli Innocenti all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia, all'adolescenza ed alle famiglie, in coerenza con l'articolo 2, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".), è prevista la redazione e la trasmissione alle competenti Direzioni regionali di un Piano annuale di attività da finanziare con le ri-</p>

Testo vigente	Testo coordinato
	<p>sorse stanziare ai sensi dell'articolo 4.</p> <p>2. La Regione e l'Istituto degli Innocenti individuano eventuali ulteriori attività di comune interesse attraverso la stipula di accordi di collaborazione, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008). I medesimi atti determinano ed individuano, nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, le relative risorse, nonché le condizioni e le modalità per la loro erogazione.</p> <p>3. L'Istituto degli Innocenti, in coerenza con le funzioni di cui all'articolo 2, presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con il rendiconto delle spese sostenute allegando una valutazione di efficacia e di efficienza sui risultati raggiunti.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 (Disposizione finanziaria)</p> <p>1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 2000 come segue: a) per le attività attinenti gli interventi socio-assistenziali di cui alla LR 72/97 con i fondi stanziati sul cap. 17005; b) per le attività attinenti gli interventi educativi di cui alla LR 22/99 con i fondi stanziati al cap. 17340 la cui declaratoria è modificata come segue: cap. 17340 - Contributo straordinario all'Istituto degli Innocenti per l'anno 2000 per interventi educativi.</p> <p>2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio come segue: a) per le attività attinenti gli interventi socio-assistenziali di cui alla LR 72/97 con i fondi stanziati sul cap. corrispondente al 17005 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000;</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 (Disposizione finanziaria)</p> <p>1. Agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, stimati complessivamente in euro 970.000,00, si fa fronte per ciascuna annualità 2018 e 2019: a) con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", Titolo 1 "spese correnti" del bilancio di previsione 2017/2019 per euro 750.000,00; b) con gli stanziamenti della Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 "spese correnti" del bilancio di previsione 2017/2019 per euro 220.000,00.</p> <p>2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.</p>

Testo vigente	Testo coordinato
<p>b) per le attività attinenti gli interventi educativi di cui alla LR 22/99 con i fondi stanziati sul cap. corrispondente al 17097 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.</p>	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 (Abrogazione)</p> <p>1. La LR 23 marzo 1994, n. 25 (Interventi regionali nel settore dell'infanzia e dell'età evolutiva realizzati attraverso l'Istituto degli Innocenti) è abrogata.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 (Abrogazione)</p> <p>1. La LR 23 marzo 1994, n. 25 (Interventi regionali nel settore dell'infanzia e dell'età evolutiva realizzati attraverso l'Istituto degli Innocenti) è abrogata.</p>

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge

Disposizioni in merito all'Istituto degli Innocenti di Firenze. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza).

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- α)** prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015)
- β)** dispone spese a carattere pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)
- γ)** prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015)
- δ)** varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)

Oneri previsti:

- Euro
- articolazione per anno del bilancio pluriennale e per UPB

Missione/Programmi	Anno 2018	Anno 2019	Totale
MISSIONE 12 - PROGRAMMA 01 - TITOLO 1	750.000	750.000	1.500.000
MISSIONE 04 - PROGRAMMA 04 - TITOLO 1	220.000	220.000	440.000
Totale	970.000	970.000	1.940.000

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

La proposta di legge prevede per le annualità 2018 e 2019 il finanziamento di un Piano annuale delle attività dell'Istituto degli Innocenti di Firenze.

La previsione del suddetto Piano e il finanziamento delle attività in esso contenute, sono finalizzati a garantire la continuità della partecipazione dell'Istituto degli Innocenti all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia, all'adolescenza ed alle famiglie, in coerenza con l'articolo 2, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 43 del 3/8/2004 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze").

Pertanto la proposta di legge prevede per gli anni 2018 e 2019 di finanziare gli interventi dell'Istituto, con particolare riferimento alle attività ricomprese nel Piano, che sarà trasmesso alle Direzioni regionali competenti:

a) con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", Titolo 1 "spese correnti" del bilancio di previsione 2017/2019 per euro 750.000,00;

b) con gli stanziamenti della Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 "spese correnti" del bilancio di previsione 2017/2019 per euro 220.000,00;

per un totale di euro 970.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019.

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

Vedi sezione precedente

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

1.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

1.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste
UPB n. _____

1.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
UPB n. _____

.....

1.2 variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

- 1.2.1 istituzione di una nuova UPB di entrata
Titolo di Entrata _____, Categoria _____
- 1.2.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente
UPB n. _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
UPB n. _____
.....

1.4 imputazione esatta al bilancio annuale vigente:

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

- 2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
Anno _____, UPB n. _____
- 2.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste
Anno _____, UPB n. _____
- 2.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
Anno _____, UPB n. _____
.....

2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

- 2.2.1 istituzione di una nuova UPB di entrata
Anno _____, Titolo di Entrata _____, Categoria _____
- 2.2.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente
Anno _____, UPB n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
Anno, UPB n. _____
.....

2.4 imputazione esatta ad una o più **missioni** del bilancio pluriennale vigente:
- Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", Titolo 1 "spese correnti" - bilancio 2017/2019: euro 750.000,00;
- Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 "spese correnti" - bilancio 2017/2019: 220.000,00.

3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"

□